



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 04/03/2019

**OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. NAUTICA LAVINIA SRL/COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEI GIUDIZI
PROMOSSE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO
AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2012/2017**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 13 del 10.10.2018 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 2/2/2019, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione sono stabiliti al 31 marzo 2019;

Visti i ricorsi, acquisiti al Protocollo dell'Ente ai nn. 1941-1945-1949-1952-1956-1960 del 14.02.2019, presentati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dalla Soc. "Nautica Lavinia" S.r.l., avverso gli Avvisi di accertamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per gli anni 2012/2017;

Considerato che il Responsabile Area Finanziaria/Tributaria ha manifestato la necessità di costituirsi in giudizio, incaricando un professionista esterno per la tutela legale dell'Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2019, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la costituzione dell'Ente;

Sentito al riguardo l'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 5.075,20 comprensivo di CPA ed IVA, come da nota assunta al Prot. n. 2209 del 19.02.2019;

Considerato che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa l'incarico per la difesa di questo Ente nei sopra individuati ricorsi;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 5.075,20 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2018/2020 in esercizio provvisorio;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INAIL_14210264 con scadenza validità il 28.03.2019;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2018 in esercizio provvisorio;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, per la difesa di questo Ente nei sopra individuati ricorsi;
- 2 di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;
- 3 di impegnare la somma complessiva di € 5.075,20 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2018/2020 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 4 di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
 - dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 in quanto la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di un servizio di carattere legale e quindi non frazionabile.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)